

Allegato "B" al n. 11.141 di raccolta

## **STATUTO**

### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 - Costituzione**

E' costituita l'Associazione denominata "**G.F.T. Gruppo Formazione Triage - Società Scientifica**", in forma abbreviata "**G.F.T. Gruppo Formazione Triage**" o anche "**G.F.T.**".

#### **ART. 2 - Sede e durata**

La sede legale è nel Comune di Moncalieri.

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire ed estinguere sedi operative ed uffici distaccati in Italia ed all'estero.

La durata dell'Associazione è stabilita sino a tutto il 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

### **II. SCOPI - AMBITI DI OPERATIVITA' E ATTIVITA'**

#### **ART. 3 - Scopi e ambiti di operatività**

L'associazione non ha scopo di lucro.

In coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, l'Associazione, che si concepisce come luogo di maturazione di esperienze, persegue lo scopo di svolgere, promuovere e favorire attività di ricerca e formazione nel settore medico infermieristico e principalmente nel settore emergenze e urgenze.

A tal fine, intende promuovere ed attuare nell'ambito degli ordinamenti statali, regionali e comunitari ogni iniziativa considerata idonea e, in particolare:

- a) favorisce l'orientamento professionale di quanti aspirano a svolgere o già svolgono attività di Triage, nonché del personale medico ed infermieristico che opera nell'ambito del pronto soccorso e nelle emergenze mediche;
- b) svolge indagini e ricerche, raccoglie ed elabora dati per individuare i fabbisogni di personale qualificato nel settore di competenza, si da adeguare ad essi i piani di intervento e le proprie strutture: elabora e tiene aggiornati i profili professionali per quanto attiene alle singole qualifiche in atto nel settore: studia ed imposta i relativi programmi didattici, nonché le metodologie da applicare; provvede alla raccolta di ogni utile documentazione attinente gli strumenti didattici più aggiornati e ne propaga la diffusione con i mezzi divulgativi ritenuti adatti allo scopo;
- c) istituisce centri permanenti o temporanei di formazione professionale nel settore di appartenenza;
- d) istituisce e gestisce, sia presso i predetti centri, sia presso centri aziendali, oppure presso ogni altra sede idonea:
  - \* corsi, anche in regime residenziale, diretti alla qualificazione, alla specializzazione, al perfezionamento ed all'aggiornamento dei professionisti sanitari;
  - \* corsi di istruzione complementare;
  - \* corsi diversi da quelli precedenti che siano comunque diretti al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto;
- e) promuove conferenze, dibattiti, convegni, inchieste, ricerche ed ogni altra simile iniziativa, sui problemi della formazione professio-

nale in genere e specifica nel settore, partecipando attivamente a mostre e congressi;

f) stimola ed attua ogni opportuna intesa con altri Enti, Istituzioni od Organismi, comunque interessati alla formazione professionale, per il coordinamento ed il miglioramento delle rispettive attività; svolge attività di consulenza in materia di formazione professionale degli operatori in ambito sanitario;

g) contribuisce al perfezionamento delle competenze professionali degli operatori sanitari mediante particolari iniziative tecnico - culturali, cicli di conferenze, seminari, biblioteche popolari, visite aziendali;

h) promuove iniziative e ricerche con enti, organizzazioni o istituzioni, nazionali ed internazionali, per uno scambio di conoscenze ed esperienze sul piano della formazione professionale dei lavoratori e degli argomenti inerenti il triage ed, in generale, le strutture di emergenza e urgenza;

i) esercita ogni altra funzione ritenuta idonea, nel campo della formazione professionale, prevista da leggi e regolamenti ovvero demandatagli da pubbliche amministrazioni o che sia concordata con istituti ed organizzazioni professionali nel settore di competenza;

j) promuove, comunque, ogni altra iniziativa rivolta al conseguimento delle proprie finalità statutarie;

k) partecipa, anche attraverso specifiche iniziative, all'attività di formazione transnazionale promossa dall'Unione Europea;

l) partecipa, attraverso specifiche intese, ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente da Enti e/o Consorzi di formazione;

m) realizza ed utilizza prodotti innovativi finalizzati alla formazione a distanza e multimediale;

n) coordina ed indirizza le attività delle sedi territoriali, regionali o provinciali;

o) svolge indagini e ricerche, raccoglie ed elabora dati per l'implementazione delle linee guida e buone pratiche nel settore di competenza

#### **ART. 4 - Attività istituzionali**

L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi, promuove e realizza, anche in relazione a programmi pubblici, a livello esemplificativo ma non tassativo:

- l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni d'insegnamento, dirette alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, anche professionale, degli associati e dei terzi;

- ogni altra forma di promozione, aggiornamento, riqualificazione, educazione, orientamento, anche professionale, degli associati e dei terzi, nonché di promozione civica, morale, culturale e professionale;

- l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sanitari, docenti, formatori, educatori ed animatori;

- lo studio e la ricerca inerenti i settori di intervento dell'Associazione;

- la collaborazione e la cooperazione con Enti privati e pubblici na-

zionali, esteri, internazionali, anche attraverso convenzioni e accordi di partenariato, quali, esemplificativamente, l'associazione temporanea di imprese, l'associazione temporanea di scopo, la joint venture;

- i servizi, anche consulenziali, inerenti i settori di intervento dell'Associazione;

- altri interventi idonei al perseguimento dei propri fini.

L'associazione è autonoma e indipendente e non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse, ad eccezione di quelle previste dal Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). L'associazione non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

#### **ART. 5 - Attività connesse ed accessorie**

Le attività accessorie ed integrative di quelle istituzionali che l'Associazione può svolgere sono ricomprese tra quelle qui di seguito indicate:

- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre;

- effettuare inchieste e sondaggi di opinione;

- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi, sia in forma tradizionale che elettronica;

- intrattenere rapporti e scambi con altre associazioni sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili;

- svolgere qualunque attività volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche specifiche del triage, della gestione sanitaria delle situazioni di emergenza ed urgenza nonché sui problemi connessi alla solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

- vendere pubblicazioni e oggettistica per le finalità dell'Associazione;

- svolgere qualunque altra attività purché direttamente connessa al raggiungimento delle finalità statutarie o comunque ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare.

#### **ART. 6 - Modalità di svolgimento delle attività**

L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, può avvalersi, in conformità alle leggi vigenti, di lavoratori dipendenti e/o autonomi, anche associati, di collaboratori coordinati e continuativi, anche soci, del lavoro volontario degli associati, dell'inserimento di stagisti, tesisti, tirocinanti, borsisti, nonché di professionisti e consulenti esterni.

L'incarico e la determinazione dell'eventuale compenso avviene a cura del Consiglio Direttivo.

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione può costituire e partecipare ad altre istituzioni, enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, può attuare convenzioni con gli Enti Locali, con la Regione, con lo Stato, con l'Unione Europea, nonché con Enti Pubblici e Privati, può compiere qualsiasi operazione finanziaria (non nei confronti del pubblico) e immobilia-

re, può accedere a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali e comunitarie.

### **III. PATRIMONIO - BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **ART. 7 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) - dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo all'Associazione;
- b) - dai contributi periodici, occasionali e straordinari degli associati, quote associative annuali o straordinarie comprese;
- c) - dai contributi, dalle erogazioni, dai lasciti e dalle donazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) - da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

#### **ART. 8 - Quote associative**

Le quote associative annuali e le eventuali quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico a sostegno economico del sodalizio. Dette quote, come anche ogni altro contributo degli associati, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. La quota annuale di associazione viene stabilita dal Consiglio Direttivo

#### **ART. 9 - Esercizio finanziario, bilancio**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea degli associati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed è approvato dalla Assemblea degli associati.

L'associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Gli utili o gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse ed accessorie.

### **IV. ASSOCIATI**

#### **ART. 10 - Associati**

Possono far parte dell'associazione in qualità di associati, tutti gli infermieri, medici, ostetriche e infermieri pediatrici interessati all'attività di Triage, alle problematiche del settore dell'area intensiva-emergenza-urgenza ed, in via generale, all'accoglienza, alla valutazione ed alla presa in carico della persona che accede ai servizi sanitari.

Possono, pertanto, essere ammessi con la qualifica di associati ordinari, senza limitazioni, esclusivamente i soggetti appartenenti alle specifiche categorie professionali ovvero i professionisti che esercitano o hanno esercitato, anche se non in via esclusiva, una delle specifiche attività di cui al comma che precede e che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specia-

listica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o privato-convenzionato, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta.

Acquistano, quindi, la qualità di associati, tutti coloro, in possesso dei requisiti di cui sopra, che condividono gli scopi perseguiti dall'Associazione e la cui domanda di ammissione, redatta in forma scritta, venga accettata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di intervenire, di rappresentare ed essere rappresentati nelle assemblee, hanno diritto di parola e di voto nelle stesse, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione.

Gli Associati possono essere anche stranieri.

Gli associati Fondatori e gli associati Effettivi possono ricoprire le cariche sociali.

Gli associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Le quote associative annuali sono determinate dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Tutti gli associati, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'Associazione.

#### **ART. 11 - Categorie di associati**

L'associazione ha associati fondatori, effettivi, ordinari, onorari. Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati ordinari coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'associato ordinario che abbia trascorso un periodo di attiva partecipazione di almeno tre anni dall'atto di affiliazione e che abbia dimostrato, operando fattivamente e ininterrottamente a favore dell'associazione, di possedere le conoscenze e/o le competenze necessarie per operare nel campo delle attività istituzionali, o che sia disposto ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, può sottoporre al Consiglio Direttivo domanda di passaggio alla categoria di associato effettivo.

Gli associati onorari sono i soggetti che sono associati per meriti particolari all'associazione, su proposta di un socio effettivo a seguito di decisione del consiglio direttivo.

#### **ART. 12 - Perdita della qualità di associato**

Gli associati di ogni categoria cessano di far parte dell'Associazione per recesso, esclusione o decadenza.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Consiglio Direttivo, ricorrendo i seguenti casi:

- svolgimento di attività contrarie agli interessi e alle finalità dell'As-

sociazione;

- grave danno materiale o morale arrecato all'Associazione;
- mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'Associazione, degli eventuali regolamenti emanati.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione con lettera raccomandata del provvedimento di esclusione. Entro tale termine l'associato escluso ha la facoltà di presentare ricorso scritto da inoltrarsi al consiglio direttivo, il quale provvederà a rimettere la controversia al collegio arbitrale; l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio.

Il mancato versamento del contributo entro il 31 dicembre di ogni anno comporta la decadenza dalla qualità di associato.

Gli associati receduti, esclusi o decaduti non hanno in nessun caso diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della quota associativa.

## **V. SOSTENITORI**

### **Art. 13 - Sostenitori**

Chi effettua conferimenti all'Associazione, anche sotto forma di contributo annuale, senza essere associato, acquista la qualifica di Sostenitore.

Il Sostenitore può presenziare alle assemblee dei soci ed esprime, quando richiesto, parere consultivo, ma non godono dell'elettorato, ne' attivo e ne' passivo.

## **VI. ORGANI SOCIALI**

### **ART. 14 - Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori, ove nominato.

### **ART. 15 - Assemblea degli associati -**

L'assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia o nella Repubblica di San Marino, almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qual volta si renda opportuno ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati, oppure la maggioranza degli associati Fondatori.

In caso di riscontrate gravi irregolarità, l'Assemblea può essere convocata per le delibere del caso dal Collegio dei Revisori, ove nominato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione.

Nella convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui si tiene tanto la prima quanto l'even-

tuale seconda adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o legittimo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza o legittimo impedimento pure di quest'ultimo, da un altro componente del Consiglio Direttivo o dall'associato Fondatore più anziano d'età. In assenza anche di tali soggetti, da un associato designato dagli intervenuti a maggioranza.

Il Presidente dell'Assemblea, assistito da un segretario da lui nominato o, quando necessario, da un notaio:

- constata che i partecipanti in assemblea ne abbiamo titolo e verifica la regolarità delle deleghe;
- constata la sussistenza dei quorum richiesti per la costituzione dell'adunanza e per la validità delle deliberazioni;
- redige e sottoscrive il verbale dell'adunanza che, a cura sua e del segretario, viene raccolto nell'apposito libro.

Al fine di garantire ulteriormente la massima partecipazione degli associati alle attività ed alle decisioni dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà attivare una procedura di votazione on line mediante espressione del voto su apposita sezione del sito istituzionale dell'Associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Associazione in una sezione con accesso riservato ai soli associati.

#### **ART. 16 - Intervenienti all'Assemblea, modalità di voto, quorum, voto dei Fondatori**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che siano regolarmente iscritti nell'apposito libro e che siano in regola con il versamento delle quote o contribuzioni.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche tramite delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti all'adunanza.

L'elezione delle cariche sociali avviene sempre con votazione a scrutinio segreto.

A tutti gli associati spetta un voto.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione e delibera, su qualsiasi materia di sua competenza, a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto presenti; le modifiche allo Statuto devono essere approvate dai 2/3 (due terzi) degli associati presenti aventi diritto al voto; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

#### **ART. 17 - Competenza dell'Assemblea**

Spetta all'assemblea:

- a) - approvare le modifiche dello Statuto dell'Associazione;

- b) - approvare i bilanci consuntivi e preventivi e gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo;
- c) - approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione, predisposto ogni triennio dal Consiglio Direttivo.
- d) - nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- e) - deliberare lo scioglimento ai sensi dell'art. 21 del codice civile o accertare l'estinzione dell'Associazione nei casi previsti dall'articolo 27 del codice civile e conseguentemente disporre la liquidazione dell'Associazione e la nomina e i poteri dell'organo di liquidazione;
- f) - deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dagli altri organi dell'Associazione.

#### **ART. 18 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di membri, da sette a undici, nominati fra i soli associati fondatori o effettivi, dall'assemblea degli associati, previa determinazione del loro numero.

Non può essere nominato quale componente del Consiglio Direttivo e, se nominato, decade dalla carica, chi ha subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Quando venga meno, per qualsiasi ragione, un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; quando non sia possibile l'Assemblea provvede ad una nuova nomina.

#### **ART. 19 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso, contenente la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai singoli componenti il Consiglio e all'eventuale Collegio dei Revisori, di norma, almeno sette giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da uno o più dei suoi componenti.

Le sedute si tengono di regola presso la sede dell'Associazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia o nella Repubblica di San Marino.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.

I componenti del Consiglio Direttivo devono dare notizia agli altri componenti e al Collegio dei Revisori, se nominato, di ogni interesse di cui siano portatori, per conto proprio o di terzi, in conflitto con l'associazione e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

Il Consiglio è validamente costituito se vi intervengono la maggio-

ranza dei componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, il voto del Vice Presidente, se presente.

Le deliberazioni sono riportate su verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e poi raccolto in apposito libro.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti e associati che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario, il quale svolgerà i compiti di tenuta del libro dei verbali, della redazione dei medesimi verbali e di attività di segreteria del Consiglio stesso.

#### **ART. 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

Al Consiglio, in particolare, spetta:

- a) - convocare l'Assemblea degli associati;
- b) - ammettere ed escludere associati effettivi, ordinari e onorari;
- c) - dare esecuzione alle decisioni adottate dall'Assemblea;
- d) - redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) - predisporre, ogni triennio, il programma di attività dell'Associazione;
- f) - predisporre eventuali regolamenti interni;
- g) - analizzare e deliberare in merito alla domanda dell'associato ordinario di passaggio alla categoria di associato effettivo;
- h) - accertare e dichiarare la decadenza degli associati, dandone comunicazione all'Assemblea;
- i) - deliberare i compensi da corrispondere per incarichi conferiti agli associati, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art. 27 del presente Statuto in ordine alla gratuità delle cariche sociali.
- l) - nominare il Tesoriere.
- m) - nominare gli eventuali responsabili dei diversi settori di attività, definendo i relativi poteri, mansioni, eventuale compenso, durata del rapporto;
- n) - definire i contributi dovuti dagli associati, e in particolare, ogni anno le quote annuali di adesione all'Associazione;
- o) - assumere personale, determinandone compiti e relativo trattamento economico;
- p) - determinare i compensi ed i rimborsi da attribuire ai soggetti che prestano attività, di natura non subordinata, per l'Associazione;
- q) - deliberare gli acquisti da effettuare anche su proposta di organi dell'Associazione che ne motivino la richiesta;
- r) - ratificare gli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza;

s) - delegare specifici poteri e competenze al Presidente, vicepresidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione;  
t) - nominare referenti regionali e/o locali dell'Associazione;  
u) curare, in particolare, la pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'Associazione, aggiornato costantemente;  
v) curare la pubblicazione nel sito web dell'associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi, senza indugio dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, e degli eventuali incarichi retribuiti.  
Compete al Consiglio Direttivo ogni decisione e attribuzione sulle materie che non siano riservate alla competenza di altri organi.

#### **Art. 21 - Presidente**

Il Presidente:

- a) - ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) - convoca il Consiglio Direttivo e presiede e dirige l'Assemblea ed il Consiglio stesso;
- c) - esercita i poteri e le competenze delegategli dal Consiglio Direttivo;
- d) - sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- e) - tiene aggiornati la contabilità, i libri e registri contabili, ogni altro libro dell'Associazione, salvo che a tali mansioni non provveda un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo; per tali incombenze può avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione;
- f) - nei casi di urgenza può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole a ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla deliberazione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

I legali rappresentanti dell'associazione sono autonomi e indipendenti e non esercitano attività imprenditoriali né partecipano ad esse, ad eccezione di quelle previste dal Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

#### **Art. 22 - Tesoriere**

Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo esclusivamente fra i suoi membri e rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla e cura la tenuta dei libri e registri contabili e di ogni altro libro dell'Associazione, supporta il Consiglio Direttivo nella predisposizione, dal punto di vista contabile, del bilancio consuntivo e di quello preventivo da accompagnarsi con idonea relazione contabile.

#### **Art. 23 - Collegio dei Revisori**

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti è facoltativa, salvi i ca-

si di obbligatorietà previsti dalla legge.

Il Collegio dei Revisori di Conti è formato da tre membri, che durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, nominati dall'Assemblea fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o nell'apposito albo dei Revisori Legali dei Conti.

L'Assemblea designa anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) - controlla la gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'Associazione, partecipando, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
- b) - ove riscontri gravi irregolarità, convoca l'Assemblea degli associati per le delibere del caso;
- c) - redige e sottopone all'Assemblea degli associati la sua relazione al bilancio consuntivo e all'eventuale bilancio preventivo;
- d) - cura la tenuta del libro delle relative adunanze.

I membri del Collegio hanno facoltà di effettuare ispezioni presso l'Associazione, sia collettivamente che separatamente.

#### **Art. 24 - Libri sociali**

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, sono libri obbligatori:

- il "libro degli associati",
- il "libro dei verbali delle Assemblee degli associati",
- il "libro dei verbali del Consiglio Direttivo".

Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

### **VII. ORGANISMI TECNICO CONSULTIVI, RESPONSABILI DI SETTORE, REFERENTI REGIONALI/LOCALI**

#### **Art. 25 - Il Comitato scientifico**

Il Comitato Scientifico è formato da un numero variabile da sei a dieci membri nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in considerazione del curriculum professionale e di particolari "meriti" circa l'attività scientifica.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e la produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica.

I suoi compiti sono, altresì, quelli di fornire pareri al Consiglio Direttivo circa:

- approvazione di tutti i "pronunciamenti" dell'Associazione relativamente a questioni scientifiche ;
- revisione ed approvazione di qualsiasi pubblicazione di carattere scientifico redatto dall' associazione;
- approvazione dei programmi didattici di tutte le attività formative dell'Associazione;
- approvazione di tutto il materiale didattico e delle metodologie utilizzati durante l'attività formativa svolta dall'Associazione;
- emanazione di pareri relativamente a tutte le questioni di carattere scientifico inerenti l'attività dell'Associazione;
- definizione dei bisogni formativi prevalenti e delle strategie di formazione per i membri dell'Associazione

Possono essere eletti membri del Comitato Scientifico tutti gli asso-

ciati effettivi, fondatori ed onorari. La carica di componente del Comitato Scientifico può essere svolta anche da membri del Consiglio Direttivo. Inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo, per motivate esigenze operative e con durata limitata, la carica di componente del Comitato Scientifico può essere ricoperta anche da collaboratori esterni non associati. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico all'interno dei membri del Comitato Scientifico.

#### **Art. 26 - I responsabili di settore**

Il Consiglio Direttivo può istituire il ruolo di responsabile di specifici settori ed assegnare a membri dell'Associazione specifico incarico di responsabile di settore.

Sarà compito di ciascun responsabile di settore promuovere e curare lo sviluppo dell'attività associativa per il settore assegnato svolgendo attività di ordinaria amministrazione in accordo con il mandato del Consiglio Direttivo cui dovrà riferirsi per formulare proposte operative e di programma relative allo specifico settore.

Devono essere individuati almeno i seguenti responsabili di settore:

- attività sociale;
- comunicazione ed attività multimediale;
- formazione;
- segreteria organizzativa.

L'incarico di responsabile di settore ha durata massima di un triennio, come il Consiglio Direttivo.

E' facoltà del Consiglio Direttivo individuare ulteriori settori e nominarne i relativi responsabili con le modalità di cui al presente articolo.

#### **Art. 27 - Referenti regionali/locali**

Il consiglio direttivo può nominare uno o più referenti regionali e/o locali.

I referenti regionali e/o locali sono soci regolarmente iscritti all'associazione e costituiscono il riferimento organizzativo per il consiglio direttivo relativamente alla realtà regionale o locale specifica, esercitano esclusivamente funzioni divulgative degli scopi e delle finalità dell'associazione, promuovono attività associative nel proprio territorio di competenza, raccolgono il fabbisogno formativo e le proposte di ricerca delle realtà locali.

### **VIII. GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI**

#### **Art. 28 – Gratuità delle cariche sociali**

Coloro che ricoprono cariche sociali come previste dal presente Statuto non hanno diritto a compenso per tale ruolo, ma solo il rimborso per le eventuali spese sostenute e documentate.

### **IX. ESTINZIONE**

#### **Art. 29 - Estinzione dell'Associazione**

L'Associazione si estingue:

- ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 27 del codice civile;
- per deliberazione di scioglimento assunta dall'assemblea ai sensi dell'art. 21, comma 3 del codice civile.

L'Assemblea degli associati, delibera le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuante al termine della liquidazione viene devoluto all'AIPD Associazione Italiana Persone Down (codice fiscale 96198380584) o, in subordine, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

#### **X. DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 30 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa vigente in materia.

DANIELE MARCHISIO

EMANUELA LAZZERINI NOTAIO